

ORDINANZA

sull'istanza per la correzione dell'ordinanza n. 23312/2024, depositata il 29 agosto 2024, relativa al giudizio iscritto al n. 23119/2023 R.G., istanza proposta dall'

controricorrente, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nel richiamato procedimento vertente fra

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– ricorrente nel giudizio originario –

e

GIOIOSA SOCIETÀ CONSORTILE a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

– controricorrente nel giudizio originario –

nonché

FALLIMENTO GIOIOSA SOCIETÀ CONSORTILE a r.l., in persona del curatore pro tempore

– intimato –

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere Salvatore Leuzzi.

RILEVATO CHE

- Con ordinanza n. 23312/2024 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €18.000,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge;
- Nel controricorso la difesa della parte controricorrente aveva dichiarato di aver anticipato le spese e chiesto la distrazione in proprio favore quale procuratore antistatario;
- La controricorrente adduce che per mero errore materiale, nel dispositivo dell'ordinanza non è stata inserita la relativa statuizione;

CONSIDERATO CHE

- La richiesta di distrazione delle spese è stata formulata dal difensore della società dichiarata fallita, mentre la procedura fallimentare è rimasta intimata;
- sul piano cronologico, la vicenda processuale risulta così scandita: la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 2264/06/2020 è stata depositata il 23 novembre 2020 e la successiva sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4945/11/2023 reca la data del deposito del 4 settembre 2023, entrambe intervenute quando la società era ancora *in bonis*; la dichiarazione di fallimento è stata pronunciata dal Tribunale di Santa Maria C.V. con sentenza n. 43/2023 del 27 luglio 2023, prima della notifica del ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2023 e anteriormente al deposito del controricorso della società del 29 dicembre 2023;

- in chiave sistematica, la dichiarazione di fallimento determina il c.d. “spossessamento” del debitore (art. 42 L. fall., ora art. 142 CCII), implicando la correlata scissione tra titolarità e legittimazione, sicché la legittimazione processuale attiva e passiva sui rapporti compresi nella procedura viene riservata al curatore (art. 43 L. fall., ora art. 143 CCII);
- nondimeno, residua in capo al soggetto fallito una legittimazione suppletiva (di carattere straordinario) in ipotesi di oggettiva inerzia della curatela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 11287/2023);
- nel caso di specie, siffatta inerzia è documentalmente dimostrata dalla comunicazione del curatore, prodotta unitamente al controricorso, con la quale l’organo dichiarava di non voler proporre impugnazione, onde si è correttamente radicata la legittimazione della società a resistere in questa sede;
- l’istanza di distrazione concerne le spese del giudizio di legittimità e attiene al rapporto professionale che intercorre tra la parte costituita, ossia la società fallita (e non la procedura concorsuale) e il suo difensore;
- tali spese, disciplinate dagli artt. 91 ss. e 93 c.p.c., non hanno natura di crediti concorsuali e rimangono estranee alla dinamica del concorso, non essendo soggette né all’accertamento al passivo né alla ripartizione interna al fallimento;
- pertanto, il difensore, avendo dichiarato di averle anticipate, conserva la legittimazione a chiederne la distrazione indipendentemente dalla sopravvenuta apertura del fallimento (ora della liquidazione giudiziale);
- ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., l’omissione della statuizione sull’istanza del c.d. “antistatario” integra errore materiale

emendabile (Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; Cass. n. 5082/2024; Cass. n. 12437/2017).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'ordinanza n. 23312/2024, aggiungendo al dispositivo, dopo le parole «*oltre accessori di legge*», la seguente frase: «*con distrazione delle spese in favore dell'Avv. Giorgio Sagliocco, procuratore antistatario*».

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.

La Presidente
Tania Hmeljak